

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4499 del 05/09/2018
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL RIO DI SOLOGNO NEL COMUNE DI VILLA MINOZZO - PRATICA N. 14634/2018 - RE18T0014. RICHIEDENTE PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4705 del 05/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

---

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia**

---

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

**VISTE le disposizioni in materia:**

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare Capo II del Titolo II, "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la D.G.R. 18/06/2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;

- la D.G.R. 29/06/2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11/04/2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Legge Regionale 6 marzo 2018 n. 2 "Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ..."

**EVIDENZIATO** inoltre che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al Nulla Osta Idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

**ACQUISITA:**

- la domanda in data 20/04/2018 presentata dalla Provincia di Reggio Emilia C.F. 00209290352, tendente ad ottenere la concessione di area demaniale del Rio di Sologno in Comune di Villa Minozzo (RE) località Sologno, identificata al NCT di detto Comune al foglio 4 aree non mappate e particelle 4, 230, 232 e altre; foglio 14 aree non mappate e particelle 189, 191 e altre, ad uso strada provinciale e ponte, opere di cantierizzazione e viabilità pubblica temporanea durante la cantierizzazione;

**ACCERTATO** che i terreni interessati sono all'interno del sito di rete Natura 2000 SIC IT4030009 "Gessi Triassici";

**CONSIDERATO che** in seguito alla pubblicazione della domanda di concessione sul B.U.R.E.R. n. 149 del 30/05/2018 nei termini previsti non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;

**ACQUISITI:**

- il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall' Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po, assunto al protocollo n. PGRE/2018/10691 in data 21/08/2018, subordinato alle prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione;
- l'esito positivo della procedura di pre-valutazione di incidenza espresso dalla Regione Emilia Romagna – Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo Della Montagna, assunto al protocollo n. PGRE/2018/8484 in data 03/07/2018, subordinato alle prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione;

**VERIFICATO che:**

- il richiedente ha versato l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;
- trattandosi di occupazione necessaria all'esercizio di attività istituzionali della Provincia concessionaria, a carattere non lucrativo, si applica l'esenzione dal pagamento del canone prevista dalla deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna in data 18/06/2007 n. 895;
- essendo la Provincia Concessionaria un ente pubblico fra quelli inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31

dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) si applica l'esenzione dal versamento della cauzione a norma della L.R. 2/2015 art. 8 comma 4;

**ATTESO** che il concessionario ha firmato per accettazione il Disciplinare di Concessione che viene allegato al presente atto;

**Dato atto** che:

- Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Reggio Emilia;
- Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.
- Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Reggio Emilia.
- Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, Piazza Gioberti 4 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

**Dato atto** altresì del parere di regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per il decentramento amministrativo di ARPAE;

Per quanto precede

#### **D E T E R M I N A**

- a) di concedere, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, Provincia di Reggio Emilia C.F. 00209290352 con sede in Reggio Emilia, l'occupazione di area demaniale del Rio di Sologno in Comune di Villa Minozzo (RE) località Sologno, identificata al NCT di detto Comune al foglio 4 aree non mappate e particelle 4, 230, 232 e altre; foglio 14 aree non mappate e particelle 189, 191 e altre, ad uso strada provinciale e ponte, opere di cantierizzazione e viabilità pubblica temporanea durante la cantierizzazione;
- b) di stabilire che a norma dell'art.17 della L.R. 7/2004, la concessione sia valida fino al **31/12/2036**;
- c) di approvare il Disciplinare di Concessione allegato al presente atto;
- d) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web di [www.arpae.it](http://www.arpae.it) nella sezione "Amministrazione trasparente".
- e) di dare atto infine che:
  - le spese di istruttoria sono introitate su apposito Capitolo del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
  - l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

*LA DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI REGGIO EMILIA  
Dott.ssa Valentina Beltrame*

## **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale del Rio di Sologno in Comune di Villa Minozzo (RE) loc. Sologno ad uso strada provinciale e ponte, opere di cantierizzazione e viabilità pubblica temporanea durante la cantierizzazione a favore della Provincia di Reggio Emilia C.F. 00209290352, in seguito indicata come "Concessionario".

### **Articolo 1** **Oggetto della Concessione**

**1.1** La concessione ha per oggetto l'area demaniale del **Rio di Sologno**, identificate al **NCT del comune di Villa Minozzo al foglio 4 aree non mappate e particelle 4, 230, 232 e altre; foglio 14 aree non mappate e particelle 189, 191 e altre.**

**1.2** L'occupazione della suddetta area è concessa per **uso** strada provinciale e ponte, opere di cantierizzazione e viabilità pubblica temporanea durante la cantierizzazione.

### **Articolo 2** **Durata della concessione**

**2.1** La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.17, è assentita fino al **31 dicembre 2036.**

**2.2** La stessa potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

**2.3** L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

### **Articolo 3** **Canone, Cauzione e Spese**

**3.1** Trattandosi di occupazione necessaria all'esercizio di attività istituzionali della Provincia concessionaria, a carattere non lucrativo, si applica l'esenzione dal pagamento del canone prevista dalla deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna in data 18/06/2007 n. 895.

**3.2** Essendo la Provincia Concessionaria un ente pubblico fra quelli inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) si applica l'esenzione dal versamento della cauzione a norma della L.R. 2/2015 art. 8 comma 4.

### **Articolo 4** **Obblighi e condizioni generali**

**4.1** La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

**4.2** Il concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

**4.3** Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

**4.4** E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

**4.5** Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

**4.6** Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

**4.7** La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può sub-concedere o locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

**4.8** Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

**4.9** La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

**4.10** Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza

**4.11** E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

## **Articolo 5**

### **Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la concessione**

**5.1** Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

**5.2** Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

**5.3** Fatto salvo il punto precedente, nel caso specifico in cui si prevede il ripristino di un ponte, sarà cura del concessionario:

- la determinazione dei sovraccarichi massimi ammissibili sul tratto tombato;
- l'apposizione della segnaletica inerente la circolazione sul medesimo;
- l'adozione dei provvedimenti di limitazione o impedimento al transito in caso di pericolo.

**5.4** Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca), con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla Provincia di competenza

## **Articolo 6**

### **Prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico**

**6.1** Le prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dall' Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po, che si recepiscono nel presente disciplinare sono le seguenti:

1. per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua , dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali;



2. il concessionario è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del Rio Sologno in dipendenza della concessione rilasciata e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato. Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree e alle opere in concessione al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.
3. in adempimento all'art. 12 del RD 523/1904 è previsto a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria in corrispondenza dell'opera proposta, ivi compreso il mantenimento delle sezioni d'alveo in corrispondenza del manufatto, delle opere idrauliche di difesa esistenti, l'eliminazione di tutti gli ostacoli – materiale flottante – depositatosi nei pressi della struttura suddetta, riservandosi il Servizio scrivente, in qualità di Autorità idraulica competente, di richiedere direttamente la realizzazione di quegli interventi ritenuti necessari per il mantenimento della buona officiosità idraulica del corso d'acqua.
4. è fatto obbligo di totale rimozione delle opere provvisorie e ripristino dei luoghi.
5. il concessionario è obbligato a posizionare in zona ben visibile, lato corso d'acqua, un cartello con l'indicazione degli estremi dell'atto di concessione rilasciato e la scadenza della stessa.

**6.2** Le prescrizioni contenute nell'esito positivo della procedura di pre-valutazione di incidenza espresso dalla Regione Emilia Romagna - ServizioAree Protette Foreste e Sviluppo Della Montagna, che si recepiscono nel presente disciplinare sono le seguenti:

1. non sia danneggiata la vegetazione arboreo-arbustiva presente in loco, se non strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento;
2. l'alimentazione del carburante ed il rabbocco dei lubrificanti devono avvenire in sicurezza in apposite aree adottando adeguati sistemi di raccolta dei liquidi per impedire sversamenti accidentali e a distanza di sicurezza dal corpo idrico;
3. si provveda allo spostamento della fauna ittica dall'area interessata dai lavori e che può essere in difficoltà a causa dell'intorbidamento delle acque predisponendo la cattura e il trasporto in aree più idonee, dello stesso corso d'acqua;
4. al termine dei lavori si provveda al ripristino dell'area di cantiere ed all'eliminazione dei rifiuti eventualmente prodotti o rinvenuti in alveo.

### **Articolo 7** **Decadenza della Concessione**

**7.1** Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Firma per accettazione il concessionario

Provincia di Reggio Emilia

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**